

Interessante documento redatto dalla Corte di Cassazione concernente un'analisi giuridica delle nuove norme entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 92/2008.

Lasciando agli interessati la lettura organica del documento, vediamo di soffermarci sugli aspetti più importanti posti in evidenza nello stesso, per quel che concerne la disciplina della circolazione stradale.

Un primo aspetto di criticità sollevato dall'estensore concerne l'aggravante specifica prevista negli artt. 589 e 590 C.P. (reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose) e contenuta, rispettivamente, nel nuovo c. 2 – bis art. 589 e nel comma 3 – bis art. 590.

In tali circostanze è stata infatti prevista un'aggravante specifica per i conducenti di veicoli i quali cagionano la morte o la lesione personale per colpa caratterizzata dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nella ulteriore ipotesi in cui gli stessi si trovino in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S. oppure sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 187 C.d.S.

Orbene, nell'evidenziare come il legislatore abbia voluto legare tale aggravante, in caso di ebbrezza alcolica, alla sola ipotesi più grave in modo da evitare una punizione più grave ad eventuali ipotesi di accidentalità dello stato di alterazione, viene posto l'accento sul fatto che tale aggravante non può mai applicarsi nell'ipotesi di rifiuto, dal momento che solo l'accertamento oggettivo dello stato di alterazione può portare all'applicazione di tale aggravante. Oltretutto, precisa la nota in esame, l'applicazione di tale circostanza prescinde dalla sussistenza di un rapporto di causazione tra lo stato di alterazione (alcolica o per sostanze stupefacenti o psicotrope) e l'evento infortunistico, rimanendo ovviamente necessario il nesso causale tra il comportamento (colposo) posto in essere dal conducente e le lesioni o il decesso della parte lesa.

Ma la parte più interessante di tale analisi concerne sicuramente la parte relativa alle novelle dell'art. 186 C.d.S. e, di converso, dell'art. 187 C.d.S.

Nel porre in enfasi il fatto che il legislatore ha "ripenalizzato" il rifiuto a sottoporsi al test per l'accertamento del tasso alcoolemico nel sangue o dell'eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il relatore sottolinea come le modifiche introdotte facciano sì che tale scelta da parte del conducente non possa che portare alla condanna

dello stesso secondo le misure previste per il più grave delle fasce di accertamento previste per l'art. 186 C.d.S.

Il redattore non ha però fatto riferimento ad una grande differenza che si incontra tra la punizione del reo ex art. 186 c. 2 lett. c) e quella del reo ex art. 186 c. 7. In tale ultima ipotesi infatti, come confermato anche dall'impostazione tenuta dal Ministero dell'Interno in sede di redazione della nota circolare esplicativa, sembra non applicarsi una misura sanzionatoria molto importante, quale la confisca del veicolo, dal momento che lo stesso c. 7 prevede una sanzione amministrativa accessoria alla decisione penale, consistente nel fermo amministrativo per centoottanta giorni, a meno che lo stesso non appartenga a persona estranea al reato.

Per il redattore del documento non vi sono invece dubbi sull'applicabilità della confisca del veicolo alla sola ipotesi di cui alla lettera c) art. 186 c. 2 C.d.S., contrariamente ad una diversa interpretazione della disposizione, che farebbe propendere per una applicazione di tale misura anche nelle altre ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., in caso di causazione di un incidente stradale, giusta la correlazione con il già vigente c. 2 – bis art. 186 C.d.S.

Il fatto che l'estensore non faccia infatti alcun riferimento alla sanzione per la confisca, fa intendere che l'interpretazione sin qui adottata dal Ministero dell'Interno sia da ritenere corretta, anche perché, a modesto parere di chi scrive, altrimenti non avrebbe senso la previsione, nella ipotesi di cui all'art. 186 c. 2 bis C.d.S., della sanzione amministrativa del fermo amministrativo per novanta giorni susseguente all'accertamento del reato *de quo*.

Giacomo Pellegrini